

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

II TRIMESTRE 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 98/2026/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte prima: le disposizioni del DL Bollette	4
2 Il decreto-legge n. 21/26	4
2 La memoria 53/2026/I/com	6
3 Provvedimenti dell’Autorità in applicazione del decreto-legge 21/26	6
Parte seconda: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	8
4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	8
5 Altri elementi rilevanti ai fini dell’aggiornamento	9
Parte terza: aggiornamento II trimestre 2026	12
6 Aggiornamento dal 1° aprile 2026 per il settore elettrico e per il settore gas	12
Parte quarta altri provvedimenti	14
7 Modifica ai Testi Integrati	14

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 98/2026/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1° aprile 2026, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Anche per il secondo trimestre 2026 sono stati mantenuti invariati i livelli generali delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM*; sono stati solo applicati gli sconti previsti dall'articolo 2 e articolo 3 del decreto-legge n. 21/26² (cosiddetto "DL bollette") per le utenze non domestiche e non energivore (tranne l'illuminazione pubblica).
- 1.3 Per il settore gas è stata adeguata in leggera riduzione la componente tariffaria del trasporto *CRV^{CS}*, mentre, come usuale, è stata annullata per i mesi estivi (1° aprile – 30 settembre 2026) la componente tariffaria del trasporto *CRV^{OS}*.
- 1.4 Non è stato invece applicato quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 21/26, che prevede sconti sul gas a vantaggio di alcuni clienti industriali (tra cui alcune utenze "gasivore"), in quanto tali sconti non sono al momento applicabili in relazione alla necessità di segnalarli alla Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato e del conseguente obbligo di "*stand still*".
- 1.5 Con la deliberazione 98/2026/R/com sono state inoltre apportate modifiche ad alcuni testi integrati (tra cui, il TIPPI³) al fine di ottimizzare la gestione finanziaria dei conti di gestione presso Cassa⁴.

¹ La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2026, 98/2026/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/26/98-26>.

² Il decreto – legge 20 febbraio 2026, n. 21.

³ Il "Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)", approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/618-23>.

⁴ La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Parte prima: le disposizioni del DL Bollette

2 Il decreto-legge n. 21/26

- 2.1 L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21/26 prevede che *“Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali”*.
- 2.2 L'articolo 2 del decreto-legge 21/26 prevede misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche, e, in particolare:
- prevede una rimodulazione (su base volontaria) del meccanismo di incentivazione per gli impianti fotovoltaici e analogo rimodulazione delle tempistiche di pagamento temporale e dei flussi di incentivi, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza di detti oneri di sistema sulle bollette delle imprese;
 - disciplina la fuoriuscita dei titolari di impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW dal sistema di incentivazione del Conto energia a specifiche condizioni.
- 2.3 L'articolo 2 del decreto-legge 21/26 prevede, inoltre, che:
- *“Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione adegua, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'articolo 5.1 dell'Allegato A alla Delibera 618/2023/R/com e s.m.i., allineandole alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica” (cfr comma 7);*
 - *“L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione determina le modalità con cui riconoscere il beneficio derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169” (cfr comma 8).*

- 2.4 L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21/26 prevede disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico.
- 2.5 L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 21/26 prevede che: *“Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 431,5 milioni di euro nell'anno 2026, 501,1 milioni di euro nell'anno 2027 e 68,4 milioni di euro nell'anno 2028 sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169”*.
- 2.6 L'articolo 5 del decreto-legge 21/26 prevede misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie.
- 2.7 L'articolo 9 del decreto-legge 21/26 prevede misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese e, in particolare:
- ai commi 1 e 2, si dispone che il GSE⁵, *“nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica [...]”* e l'impresa maggiore di trasporto, *“secondo i termini e le modalità definiti dall'Autorità [...]”* vendano il gas stoccato, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'articolo 1, comma 1, del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, e versino alla Cassa le risorse rivenienti da dette vendite;
 - al comma 3, si prevede, poi, che l'Autorità, *“con uno o più provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalità secondo cui siano oggetto di riduzione per il periodo intercorrente dal 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa [...] di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonché agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, né ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini [...]”*.

⁵ Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

2 La memoria 53/2026/I/com

- 2.8 Con la memoria 53/2026/I/com⁶, l’Autorità ha espresso il suo parere in merito alla conversione in legge del decreto-legge 21/26, in relazione alle disposizioni che prevedono un più diretto e immediato coinvolgimento dell’Autorità.
- 2.9 In merito alle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21/26, l’Autorità ha evidenziato, tra l’altro, che i benefici derivanti da alcune disposizioni si generano progressivamente nel tempo, e, pertanto, gli stessi potranno essere utilizzati con gradualità per la riduzione della componente *A_{SOS}*.
- 2.10 In merito alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 21/26, l’Autorità ha sottolineato che:
- *“Giova evidenziare al riguardo che, qualora i ricavi derivanti dalla vendita del gas naturale di ultima istanza di Snam siano destinati alla riduzione delle componenti a copertura degli oneri gas per alcune tipologie di clienti finali, occorrerebbe parallelamente raccogliere un gettito di pari importo, al fine di coprire l’anticipo già riconosciuto da CSEA a Snam. In ragione di ciò, si rischierebbe di vanificare il beneficio ipotizzato oppure di determinare uno spostamento di imposizione tariffaria da alcuni clienti finali ad altri clienti finali del settore gas”;*
 - *“Inoltre, si rileva come la riduzione degli oneri generali gas - già a partire dal 1° aprile 2026 - determini l’esigenza di anticipare gli importi necessari alla copertura da parte di CSEA, in quanto gli importi di cui al comma 2 dell’articolo in questione deriveranno dagli effettivi ricavi di vendita del gas naturale da parte del GSE e di Snam e saranno noti e disponibili solo alla fine del mese di settembre 2026”;*
 - *“Infine, il comma 3 prevede che le risorse versate a CSEA per effetto dei commi 1 e 2 sopra richiamati, comportino la riduzione, per il periodo tra 1° aprile - 31 dicembre 2026, degli oneri generali gas ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione, nonché agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 Smc/anno. Tale misura integra un aiuto di Stato, poiché prevede un’applicazione selettiva per alcune tipologie di imprese. Pertanto, l’Autorità ritiene che tale misura debba essere notificata dal Governo alla Commissione europea e che, cautelativamente, nello stesso articolo sia prevista una clausola, cd. stand still, con la quale subordinare l’efficacia della stessa disposizione alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.”.*

3 Provvedimenti dell’Autorità in applicazione del decreto-legge 21/26

- 3.1 Con la deliberazione 81/2026/R/eel⁷ l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21/26, definendo le disposizioni volte ad assicurare la tempestiva erogazione del contributo straordinario per i clienti titolari del

⁶ La memoria dell’Autorità 2 marzo 2026, 53/2026/I/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/26/53-26>.

⁷ La deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2026, 81/2026/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/26/81-26>.

bonus sociale elettrico⁸ alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21/26, (21 febbraio 2026), in conformità a quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 1.

3.2 Con la deliberazione 91/2026/R/eel⁹ l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 21/26. In particolare, con tale deliberazione l'Autorità, tra l'altro:

- ha allineato le tempistiche di versamento, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica alla Cassa, come regolate dai commi 5.1 e 5.2 del TIPPI, alle tempistiche di versamento delle medesime componenti da parte degli utenti del trasporto, come attualmente regolate dai par. 5.2 e 5.4 del CTTE¹⁰, tenendo conto dei tempi tecnici minimi indispensabili richiesti per la gestione del versamento delle suddette componenti tariffarie;
- ha introdotto un nuovo elemento della componente tariffaria *Asos* (*A21/26sOs*) al fine di applicare i benefici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 21/26.

⁸ La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico.

⁹ La deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2026, 91/2026/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/26/91-26>.

¹⁰ Il vigente Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/15/268-15>.

Parte seconda: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 4.1 Con la comunicazione congiunta 23 marzo 2026¹¹, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 marzo 2027.
- 4.2 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione evidenzia che, in generale, a fronte di una liquidità adeguata registrata nel mese di febbraio, si prevede una progressiva e significativa riduzione delle disponibilità finanziarie nel corso del 2026 e nel corso dei primi mesi del 2027.

Situazione settore elettrico

- 4.3 Come ormai usuale, le previsioni di Cassa e del GSE prendono a riferimento scenari alternativi, basati sulle ipotesi di andamento del PUN nel periodo di riferimento (fino al 31 marzo 2027).
- 4.4 Ai fini dell'aggiornamento degli oneri generali per il II trimestre 2026, si è considerato lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1° aprile – 30 giugno 2026, con una stima di PUN medio per il 2026 pari a 130 euro/MWh.
- 4.5 Le previsioni di cui al precedente punto tengono conto degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, articolo 2, comma 7, articolo 3, comma 3 e articolo 5 del decreto-legge 21/26.
- 4.6 La progressiva riduzione della liquidità prevista presso Cassa è *in primis* da ricondurre alla condizione di significativo squilibrio del conto alimentato dalla componente *Asos*, il cui gettito annuo è inferiore agli oneri di competenza previsti per gli anni 2025 e 2026, aumentati rispetto a quelli degli anni precedenti anche per effetto dell'entrata a regime di diversi nuovi sistemi di incentivazione.
- 4.7 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto *Asos* per gli anni 2025 e 2026, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE, sulla base dello scenario di cui al precedente punto 4.4.
- 4.8 Inoltre, molti elementi della componente *ARIM* sono stati annullati in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari, in considerazione delle giacenze dei relativi conti, e ciò sta progressivamente riducendo le medesime giacenze, in relazione soprattutto ai conti alimentati dagli elementi *A5RIM*, *ASRIM* e *Auc4RIM*.
- 4.9 È previsto in progressivo deficit anche il conto alimentato dall'elemento *A4RIM*.

Situazione settore gas

- 4.10 Le prospettive del settore gas sono peggiorate rispetto alle previsioni dei precedenti aggiornamenti tariffari in relazione all'aggiornamento delle stime degli oneri previsti

¹¹ La comunicazione congiunta del Gse e di Cassa prot. GSE/P2026002942 del 23 marzo 2026 (prot. Autorità 22331 del 24 marzo 2026).

in capo al conto RE/RET¹² per il cosiddetto “Conto termico” e al peggioramento delle prospettive dei conti alimentati dalle componenti CRV^{BL} e CVR^{ST} per effetto dell’aumento dei prezzi del gas.

- 4.11 Particolarmente critica risulta, nel medio termine, la situazione prospettica del conto RE/RET, su cui sono previsti gravare oneri crescenti, soprattutto in relazione all’incentivazione del biometano.
- 4.12 La componente CRV^{OS} è sempre posta pari a zero nei mesi estivi.
- 4.13 L’articolo 22 del RAST¹³ prevede che il valore del corrispettivo CRV^{CS} sia approvato in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema relativo al secondo trimestre di ciascun anno.
- 4.14 Con la comunicazione 24 marzo¹⁴, la società Snam Rete Gas ha trasmesso il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto CRV^{CS} , calcolato secondo i criteri di cui all’articolo 22 del RAST e pari, per l’anno termico dello stoccaggio 2026-2027, a 0,3368 centesimi di euro/smc.

5 Altri elementi rilevanti ai fini dell’aggiornamento

Settore elettrico

- 5.1 In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8 e dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 21/26, allo stato attuale risultano quantificabili:
 - i benefici finanziari di cui all’articolo 2, comma 7, del medesimo decreto-legge, che si esplicano solo nel 2026, a seguito dell’anticipo del versamento delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} , come previsto dalla deliberazione 91/2026/R/eel;
 - i benefici di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge, che per l’anno 2026 sono quantificati, nella relazione tecnica al decreto-legge, pari a 469,6 milioni di euro.
- 5.2 Non risultano invece ancora quantificabili i benefici delle altre disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21/26, per le motivazioni esposte nella memoria 53/2026/I/com.
- 5.3 Come previsto dal comma 1.1 del TIPPI, la componente tariffaria A_{SOS} è espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh.
- 5.4 L’articolo 2, comma 8 e l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 21/26, prevedono di *“ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle*

¹² Il conto di cui all’articolo 75 della Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG), approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas, e prorogato agli anni 2026 e 2027 dalla deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/532-25>.

¹³ Il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” approvato con la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/19/067-19>.

¹⁴ La comunicazione della società Snam Rete Gas, prot. Autorità 22307 del 24 marzo 2026.

energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata" dalle utenze beneficiarie, come definite nei medesimi commi.

Settore gas

- 5.5 Il TIVG¹⁵ definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall'1° gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas¹⁶, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza.
- 5.6 L'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
- al comma 9.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;
 - al comma 9.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre *t-esimo*, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .
- 5.7 Come anticipato con la memoria 53/2026/I/com, l'articolo 9 del decreto-legge 21/26, riconoscendo, a beneficio di determinati clienti finali non domestici di consumi superiori a 80.000 smc/anno, la riduzione degli oneri e di componenti delle tariffe di trasporto e distribuzione, mediante l'impiego di risorse pubbliche (quali sono quelle derivanti dalla vendita del gas stoccato dal GSE e dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022), prefigura una misura che costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE¹⁷.
- 5.8 Come noto, l'articolo 107 TFUE vieta, in linea di principio, gli aiuti di Stato, prevedendo al contempo che questi possano essere dichiarati compatibili dalla Commissione, esclusivamente competente quanto alla valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno, nelle circostanze previste dal paragrafo 3 del medesimo articolo; a tal fine, l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, che sancisce l'obbligo di preventiva notifica e il divieto di esecuzione della misura in assenza di una decisione di compatibilità della Commissione (c.d. *stand still*), costituisce un necessario corollario del citato articolo 107.
- 5.9 Come noto, nella parte in cui sancisce il predetto obbligo di *stand still*, l'articolo 108, paragrafo 3, impedisce a qualunque autorità nazionale – ivi compresa la pubblica amministrazione – di adottare una misura di aiuto fino a quando la Commissione non l'abbia esplicitamente approvata.

¹⁵ Il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/100-23>.

¹⁶ La deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/102-23>.

¹⁷ Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 – versione consolidata del 7 giugno 2016, C 202/49.

5.10 Conseguentemente, l'Autorità non può dare attuazione al citato articolo 9 del decreto-legge 21/26, anche in assenza d'una apposita disposizione legislativa in tal senso, quale auspicata nella memoria 53/2026/I/com.

Parte terza: aggiornamento II trimestre 2026

6 Aggiornamento dal 1° aprile 2026 per il settore elettrico e per il settore gas

Settore elettrico

- 6.1 Con la deliberazione 98/2026/R/com, l’Autorità ha confermato tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.
- 6.2 Con la medesima deliberazione, l’Autorità ha:
- applicato la riduzione delle aliquote della componente tariffaria A_{SOS} per le utenze beneficiarie come previste all’articolo 2, comma 8 e articolo 3 comma 3 del decreto-legge 21/26 in relazione ai benefici di cui all’articolo 2 e all’articolo 3 del medesimo decreto ad oggi quantificabili;
 - ai fini di quanto previsto al precedente punto, valorizzato l’elemento $A_{21/26SOS}$ di cui al comma 3.2, lettera c), del TIPPI come elemento negativo espresso in centesimi di euro/kWh.
- 6.3 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{SOS} a partire dal 1° aprile 2026 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica). In tale tabella è riportato il valore dell’elemento $A_{21/26SOS}$. Nella Tabella è altresì riportato il valore dell’elemento aggiuntivo, di valore negativo, applicato solo per l’anno 2026, di restituzione degli importi di perequazione afferenti agli anni antecedenti al 2024 (“riduzione ex PPE”) (*cf* Relazione tecnica alla deliberazione 588/2026/R/com¹⁸).
- 6.4 Per completezza, nella Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa si riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{RIM} , che sono quelli già stabiliti a partire dal 1° gennaio 2026 dalla deliberazione 588/2025/R/com.

Settore gas

- 6.5 Con la deliberazione 98/2026/R/com, l’Autorità ha:
- posto pari a zero la componente tariffaria CRV^{OS} fino al 30 settembre 2026;
 - approvato il valore della componente CRV^{CS} , pari a 0,3368 centesimi di euro/smc, per il periodo 1 aprile 2026 – 31 marzo 2027.
- 6.6 Con la medesima deliberazione 98/2026/R/com, l’Autorità ha confermato tutti gli altri valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.
- 6.7 In particolare, l’Autorità ha sospeso l’applicazione della misura di cui all’articolo 9 del decreto-legge 21/26, in adempimento all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sino all’adozione d’una decisione della Commissione europea di compatibilità della predetta misura con la disciplina in tema di aiuti di Stato.
- 6.8 Con riferimento alla componente QT_t , di cui all’articolo 9, del TIVG, con la deliberazione 98/2026/R/com l’Autorità ha pubblicato tale valore comprensivo delle

¹⁸ La deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2025, 5882025/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/588-25>.

componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , come modificate dal medesimo provvedimento, aggiornando la Tabella 3 del TIVG.

Parte quarta altri provvedimenti

7 Modifica ai Testi Integrati

- 7.1 Il comma 10.3 del TIPPI prevede che *“La Cassa, salvo diversa esplicita disposizione, può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall’Autorità relativi al settore elettrico e gas per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.”*.
- 7.2 Il comma 86.2 della RTDG prevede che *“La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di cui al comma 74.1 per far fronte a eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.”*.
- 7.3 Il comma 3.4 dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif¹⁹ prevede che *“CSEA può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri Conti da essa gestiti con riferimento al settore ambientale per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei Conti di cui al precedente comma 3.1, a condizione che sia garantita la capienza dei Conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.”*.
- 7.4 Con la deliberazione 98/2026/R/com, l’Autorità, ai fini di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie presso i conti di gestione gestiti da Cassa, ha rimosso il vincolo di cui al comma 10.3 del TIPPI, al comma 86.2 della RTDG e al comma 3.4 dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.

¹⁹ La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/386-23>.